

STATUTO

**"PIO LA TORRE - LIBERA
TERRA SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE" IN SIGLA: "PIO
LA
TORRE - LIBERA
TERRA SOC. COOP. SOCIALE"**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN GIUSEPPE JATO PA VIA
PIANA DEGLI ALBANESI 84
Numero REA: PA - 267228
Codice fiscale: 05632240825
Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-11-2023 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" REPERTORIO N.46447/18711

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA- NORME APPLICABILI

ART. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita con sede nel comune di San Giuseppe Jato (PA), la società cooperativa sociale, denominata **"Pio La Torre - Libera Terra Società Cooperativa Sociale"**, in sigla "Pio La Torre - Libera Terra Soc.Coop Sociale."

La Cooperativa potrà istituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi secondarie, succursali, agenzie ed uffici anche altrove.

ART. 2

DURATA

La durata della Cooperativa decorre dalla sua legale costituzione fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

ART. 3

NORME APPLICABILI

Alla Cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni.

Alla Cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991, n.381, relativa alla disciplina delle cooperative sociali, e successive modificazioni ed integrazioni nonché le disposizioni di cui alla Legge 3 aprile 2001 n. 142, di riforma della figura del socio lavoratore e successive modificazioni e integrazioni nonché, se e in quanto compatibili, le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112 in materia di impresa sociale.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART. 4

SCOPO

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione delle persone svantaggiate di cui all'art.4 della Legge 8 novembre 1991, n.381, nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nella gestione delle attività, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

La Cooperativa si ispira ai principi di "Libera-Associazioni, nomi e numeri contro le mafie" in riferimento in special modo al tema della legalità, del rispetto dei diritti della persona e della giustizia sociale.

Di conseguenza, l'osservanza di tali principi a cui la Cooperativa si ispira, rappresenta un imprescindibile obbligo etico ed associativo per ciascun socio oltre che un presupposto giuridico da osservare con la propria condotta personale e professionale. La Cooperativa, infatti, nasce con una precisa funzione economica e sociale rivolta all'affermazione della legalità ed alla lotta alle mafie da perseguire con coerenza, trasparenza di azioni e condotta esemplare richieste a tutti i soci.

Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Per la realizzazione di ciò, la Cooperativa organizza un'impresa senza fini di lucro che, mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, svolga attività finalizzate alla qualificazione umana, morale, culturale e professionale, al recupero e alla valorizzazione delle risorse e delle potenzialità delle persone che si trovano in stato di bisogno.

Tali attività sono perseguite attraverso lo svolgimento delle attività di cui alla lettera b) dell'art. 1 della Legge 381 del 1991 come declinate al successivo art. 5 del presente Statuto.

La Cooperativa favorisce il miglioramento delle condizioni economiche, sociali e professionali dei propri soci, ed in particolare promuove l'avviamento al lavoro, l'inserimento e la crescita professionale dei soci svantaggiati.

La Cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci.

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla L. 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia degli statuti sociali e dei regolamenti.

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 del codice civile.

La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento

dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile. Per il requisito della prevalenza si rende applicabile, in ogni caso, la disposizione di cui all'art. 111-septies, R.D. 30 marzo 1942, n. 318.

La Cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso la Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ed ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.

Su deliberazione del Consiglio d'Amministrazione potrà aderire all'Associazione Nazionale di categoria ed alla relativa Associazione Regionale aderente alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

ART.5

OGGETTO

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, all'affermazione dei principi di legalità e lotta alle mafie e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991, n. 381, per l'esecuzione di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della medesima legge, n. 381 del 1991, ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività, ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile e del Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228 e successive modificazioni ed integrazioni:

- a) la gestione di progetti per il recupero e l'inserimento lavorativo di giovani o di persone svantaggiate;
- b) la coltivazione di terreni, di proprietà, in affitto o concessi in comodato gratuito, e a qualsiasi altro titolo previsto dalla legge, anche confiscati alla criminalità organizzata, la selvicoltura e, in generale, tutte le attività connesse all'agricoltura, anche mediante l'utilizzo dei metodi propri dell'agricoltura biologica; la gestione e conduzione di allevamenti zootecnici, avicoli, ovini e ogni altro genere di allevamento animale;
- c) la coltivazione, trasformazione e vendita di piante officinali, con produzione di olii essenziali;
- d) la trasformazione, il confezionamento, la commercializzazione e la vendita, anche indiretta, dei prodotti agricoli e di allevamento di propria ed altrui produzione anche conferiti da soci insediati come capo azienda la cui gestione (assunzione della responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale e della titolarità o con titolarità) è di esclusiva pertinenza degli stessi singoli soci;

- e) la gestione di attività di agriturismo ed attività connesse, comprese attività per realizzazione di ricreazione ed intrattenimento;
- f) la produzione, la commercializzazione e la vendita dei prodotti dell'apicoltura, comprese le attività di acquisto e vendita di attrezzature tecniche specifiche per l'apicoltura;
- g) l'acquisto e la vendita di fertilizzanti, antiparassitari, attrezzi naturali, sementi, bestiame ed in genere ogni altro materiale o scorta occorrenti all'esercizio della Cooperativa;
- h) l'acquisto o l'affitto e la gestione di macchine agricole e di impianti per l'esercizio dell'attività agricola e per la trasformazione dei prodotti agricoli e di allevamento, anche usufruendo dei benefici e dei finanziamenti concessi dalle leggi in materia;
- i) la partecipazione, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni fieristiche e sportive, lo svolgimento di iniziative pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche, la creazione e/o acquisizione di marchi;
- j) lo svolgimento di attività florovivaistiche sia con produzione propria anche con coltivazioni intensive che con la commercializzazione di prodotti acquistati con l'effettuazione delle operazioni conservative o migliorative eventualmente utili (trattamenti, reinvaso, ecc.);
- k) lo svolgimento di attività equestri e sportive in generale;
- l) l'esecuzione, la manutenzione e/o l'assunzione di lavori di giardinaggio, vivaistica e floricoltura e piante officinali in genere, di bonifica, di forestazione, di sistemazioni idraulico-forestali, di prestazioni di macchine agricole, lavori agricoli di ogni genere e tipo e anche lavori industriali aventi comunque attinenza con l'agricoltura e lavori di terrazzieri, sia da privati che da cooperative e da enti pubblici;
- m) l'assunzione in misura limitata e marginale una concessione in appalto per l'esecuzione di lavori edili e stradali, idraulici e simili;
- n) l'attività di autotrasporto, in conto proprio e conto terzi, dei prodotti derivanti dall'attività agricola, dall'attività di allevamento, di agriturismo e di tutte quelle connessa a queste;
- o) lo svolgimento di attività di promozione, ricerca, sperimentazione e formazione in ambito agricolo e socio-culturale, attività di formazione rivolta ai soci, anche attraverso la richiesta di contributi e finanziamenti secondo le norme vigenti;
- p) la prestazione di servizi di consulenza agricola e aziendale presso imprese, singoli, associazioni ed enti pubblici, nonché attività di promozione culturale;
- q) la promozione e gestione di corsi volti alla

qualificazione umana, culturale e professionale;

r) la realizzazione di attività di compostaggio, recupero ambientale e servizi ambientali;

s) la realizzazione di servizi di guida turistica ed accompagnamento nelle zone di interesse archeologico, storico monumentale, culturale e naturalistico;

t) l'attività di salvaguardia del patrimonio floro-faunistico autoctono;

u) la sperimentazione, realizzazione e conduzione di impianti per la produzione di energia con metodi alternativi e la relativa vendita dell'energia stessa prodotta.

La Cooperativa, al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di legge, potrà svolgere, altresì, qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali anche di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali quali, a titolo meramente esemplificativo:

a) prendere a noleggio, in locazione anche finanziaria, in affitto o in comodato terreni, fabbricati, mobili ed immobili;

b) costruire, ricostruire ed acquistare mobili, immobili, terreni agricoli, impianti, macchine ed attrezzature di qualsiasi tipo e valore necessari all'attività sociale e comunque utili per la realizzazione dell'oggetto sociale;

c) stipulare contratti, convenzioni con amministrazioni pubbliche e con privati, partecipare ad appalti indetti da privati, dallo Stato, Province, Comuni, Enti locali, richiedere contributi e finanziamenti previsti dalle leggi sul credito agrario e fondiario o da iniziative di Enti pubblici o Enti locali, dalla Comunità Europea, nonché da organizzazioni interessate allo sviluppo dell'agricoltura per meglio raggiungere gli scopi sociali, contraendo prestiti, mutui a tasso agevolato e ordinario, con concessione di garanzie reali;

d) assumere con attività esercitata non nei confronti del pubblico e non in via prevalente interessenze e partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo e affine al proprio con espressa esclusione del fine di collocamento e nei limiti previsti dal D.L. 143/1991 convertito nella legge n° 197/1991;

e) costituire ed assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi ed associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa, inoltre, potrà organizzare e partecipare a tutte le iniziative culturali, ricreative, assistenziali, atte a diffondere il principio della solidarietà, e i valori di legalità e giustizia sociale in coerenza con l'attività svolta dall'Associazione Libera - Associazioni, nomi e numeri

contro le mafie - per il miglioramento delle condizioni di vita dei soggetti svantaggiati e delle loro famiglie.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare sia in modo permanente sia secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altre strutture cooperative promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La Cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La Cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, eventualmente distinguendo quelli dedicati agli investitori istituzionali da quelli rivolti ad altri soggetti.

La Cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

La Cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto.

La Cooperativa potrà emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra disposizione in materia.

TITOLO III

SOCI LAVORATORI E VOLONTARI

ART. 6

REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci lavoratori è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, requisiti di onorabilità ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

I requisiti dei soci vanno intesi non solo in senso professionale ma anche di compatibilità, coerenza e non ostatività con:

1. i requisiti morali e comportamentali coerenti con l'attività della cooperativa, in special modo in quanto gestore di beni confiscati alla criminalità organizzata;
2. l'appartenenza a *Libera-Associazioni*, nomi e numeri contro le mafie e al relativo sistema di valori e la

necessaria condivisione ed affermazione degli stessi.

L'ammissione a socio lavoratore è subordinata all'accertamento delle competenze professionali e dell'effettiva condivisione da parte del richiedente degli scopi della Cooperativa, declinati nello Statuto Sociale, dei suoi interessi e dello spirito della forma cooperativa, anche come libera forma imprenditoriale a contrasto delle infiltrazioni mafiose.

Il socio lavoratore, con la propria adesione, o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme di cui all'art. 4, del presente Statuto, sottoscrivendo apposito contratto con la Cooperativa.

Possono essere, altresì, ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

La Cooperativa potrà ammettere come soci le persone svantaggiate di cui all'art. 4, legge 8 novembre 1991 n.381 che, a norma del secondo comma del citato art. 4, devono rappresentare almeno il trenta per cento dei lavoratori della Cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della Cooperativa stessa.

Possono essere ammessi anche soci, denominati "soci volontari", che, condividendo lo scopo e le finalità della Cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito per il raggiungimento degli scopi sociali, come consentito dall'art. 2 della Legge 381/1991. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci lavoratori. L'ammissione a socio volontario è subordinata all'accertamento dell'effettiva condivisione da parte del richiedente degli scopi della Cooperativa, dei suoi interessi e dello spirito della forma cooperativa.

Possono, altresì, essere ammessi a soci, a norma dell'art. 11 della Legge 381/1991, le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali e che condividono gli scopi sociali della Cooperativa stessa, al fine di contribuire a migliorarne lo sviluppo.

Non potranno essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche ed affini a quella esercitata dalla Cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro.

Non possono essere ammessi a socio (lavoratore o volontario) parenti e affini fino al terzo grado di altri soci (lavoratori o volontari) della Cooperativa.

ART. 7

AMMISSIONE NUOVI SOCI

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e data di nascita;
- b) l'ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge, del limite minimo di partecipazione stabilito dall'Assemblea, oltre all'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- c) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l'art. 4, del presente statuto e con l'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione;
- d) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti della Cooperativa, dei quali dichiara di avere preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Qualora la domanda di ammissione sia presentata da una persona giuridica deve essere corredata da una copia dell'atto costitutivo e del vigente Statuto, nonché di un estratto autentico della deliberazione di adesione dell'Organo Sociale competente.

Nella domanda di ammissione dei soci volontari di cui all'art.2, Legge 381/1991, oltre ai dati richiesti per gli altri soci lavoratori nel presente articolo, dovrà essere perfettamente specificata la volontarietà del rapporto associativo. I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del libro soci. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei parametri stabiliti dalla Cooperativa sociale per la totalità dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 del presente statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda, assegnando il socio alla categoria ordinaria dei soci lavoratori/cooperatori o dei soci volontari. La delibera di ammissione diverrà operativa e sarà annotata sul libro soci dopo che da parte del nuovo ammesso sia stato effettuato il versamento di cui al successivo art.

10.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione dell'ammissione senza che detto versamento sia stato effettuato, la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata purché accompagnata dal contemporaneo versamento di cui al successivo art 10. In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con l'effetto della sua immediata annotazione sul libro soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci ai sensi dell'art. 2528 del codice civile.

ART. 8

SOCI APPARTENENTI ALLE CATEGORIA SPECIALE

L'Organo amministrativo può deliberare l'ammissione di nuovi soci lavoratori in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero del loro inserimento nell'impresa.

Per quanto sopra, l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano svolgere o integrare la loro formazione sociale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le linee di standard qualitativo fissate dalla Cooperativa.

Di conseguenza, l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici.

La formazione professionale e l'inserimento del socio appartenente alla categoria speciale, in particolare, attiene anche alla creazione ed al rafforzamento di una visione di legalità e giustizia sociale da perseguire attraverso lo strumento imprenditoriale libero e democratico quale è la Cooperativa di appartenenza. Dunque, non solo un inserimento cooperativistico, di per sé fondamentale, ma anche un coinvolgimento attivo nel condividere e perseguire una funzione sociale importante per i territori soggetti ad infiltrazioni mafiose.

La delibera di ammissione dell'Organo amministrativo, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio di cui alla categoria speciale;

2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione o di inserimento nell'assetto sociale, organizzativo e produttivo della Cooperativa;

3. la quota che il socio di cui alla categoria speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore all'80% (ottanta per cento) di quello previsto per i soci lavoratori ordinari.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci lavoratori.

Ai nuovi soci lavoratori ammessi alla categoria speciale spettano i seguenti diritti ed obblighi:

a) diritto di partecipare alle Assemblee dei soci ed esercitare il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio, e solo ed esclusivamente per l'approvazione di quest'ultimo;

b) erogazione del ristorno, previsto dagli articoli 35 e 36 del presente Statuto, in misura inferiore ai soci lavoratori ordinari, in relazione ai costi di formazione o di inserimento nell'impresa Cooperativa. Ai soci di cui alla categoria speciale può spettare anche l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale;

c) esclusione dai diritti di eleggibilità attiva e passiva;

d) inquadramento contrattuale e lavorativo in linea con quanto previsto per i soci lavoratori ordinari.

Al termine di un periodo massimo di tre anni il nuovo socio lavoratore è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci lavoratori ordinari.

I soci ammessi alla categoria speciale possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci ammessi alla categoria speciale possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento il socio di cui alla categoria speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci lavoratori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa finalizzati al proprio inserimento

nell'organizzazione aziendale. In tal caso l'Organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio lavoratore ordinario all'interessato.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli l'Organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall' articolo 13.

ART. 9

TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

Il capitale sociale dei soci lavoratori è costituito da azioni che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio lavoratore che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata o con analoghi strumenti di comunicazione che diano prova della ricezione da parte del destinatario.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio lavoratore entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire le proprie azioni e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio lavoratore l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio lavoratore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione all'organo di conciliazione di cui al successivo articolo 54.

ART. 10

DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

Le azioni sottoscritte potranno essere versate a rate e precisamente:

- a) almeno il 5% all'atto dell'ammissione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

I soci lavoratori e volontari sono obbligati:

- a) al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini sopra previsti;
- b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;
- c) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione;
- d) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- d) a tenere una condotta personale e professionale coerente con le finalità e gli scopi statutari della Cooperativa e ad

assumere comportamenti e relazioni che non siano in contraddizione con il valore sociale ed etico del progetto Libera Terra. In particolare, e solo a titolo esemplificativo, nella vita lavorativa e privata, i soci devono tassativamente astenersi da qualunque tipo di relazione consapevole con soggetti condannati per reati di stampo mafioso o sospettati o indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra, alla 'ndrangheta o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso nonché ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 e successive modificazioni, che non abbiano avviato percorsi concreti e guidati di allontanamento dai contesti di provenienza.

I soci lavoratori, inoltre:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;
- e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in Cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative.

ART. 11

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio lavoratore si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART.12

RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio lavoratore:

- A) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- B) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- C) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:
 - a. subordinato
 - 1. in presenza di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, salvo quanto disposto dall'art. 13 punto 4, lett. a. 5
 - b. diverso da quello subordinato
 - 2. in presenza di recesso contrattuale comunicato dalla cooperativa.

Il socio volontario può recedere con le stesse modalità valide per i soci lavoratori, in qualunque momento, se non ha più la possibilità di contribuire, con la sua attività, al raggiungimento degli scopi della Cooperativa.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Cooperativa, o con analoghi strumenti di comunicazione che diano prova della ricezione da parte del destinatario.

Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione azionando la clausola di conciliazione ed arbitrato di cui all'articolo 54 del presente Statuto.

Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo al comma 1, punto C), in caso di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione, con cui si constata i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.

ART. 13

ESCLUSIONE

L'esclusione è pronunciata dall'Assemblea ordinaria dei soci, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio lavoratore:

- 1) che non risulti avere, od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;

- 2) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- a) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 6;
- 4) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:
 - a. subordinato
 1. per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla Cooperativa
 2. per mutuo consenso
 3. per dimissioni, anche in periodo di prova
 4. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo
 5. per perdita di appalto da parte della Cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro
 - b. diverso da quello subordinato
 1. per mutuo consenso
 2. per recesso contrattuale comunicato dal socio lavoratore
 3. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte del socio lavoratore
 4. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte della Cooperativa.
- 5) sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;
- 6) si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
- 7) non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- 8) senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- 9) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 6 del presente statuto senza la prevista autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- 10) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- 11) in caso di accertata vicinanza o appartenenza ad organizzazioni criminali di stampo mafioso;
- 12) che in qualunque modo arrechi danni gravi di qualsiasi tipo alla Cooperativa;
- 13) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza;
- 14) che con la sua condotta, non solo in ambito professionale, ma anche personale, o semplicemente con la sua presenza o permanenza in Cooperativa, rechi danni, anche solo reputazionali, ed anche solo potenziali, alla Cooperativa;
- 15) che non tenga un comportamento coerente con le finalità della Cooperativa, in particolare in quanto gestore di beni

confiscati, anche, ma non solo, in base a informative, rapporti e comunicazioni di Enti Pubblici concessionari di beni confiscati, anche sulla base dei contratti di comodato stipulati ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettera c) del Decreto Legislativo 159/2011 (c.d. Codice Antimafia) con suddetti Enti Pubblici;

16) nel caso di socio volontario, che abbia cessato l'attività di volontariato presso la Cooperativa. Si applicano ai soci volontari anche i precedenti punti 11), 12, 14) e 15).

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla Cooperativa, l'Assemblea ordinaria ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale. L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, al comma 1, punto 4), in caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dall'Assemblea ordinarie dei soci.

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione azionando la clausola di conciliazione e arbitrato di cui all'articolo 54, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

ART. 14

CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci lavoratori e ai soci volontari destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o con altro mezzo di comunicazione che ne attesti il ricevimento.

Le controversie che insorgessero tra i soci lavoratori e volontari e la Cooperativa in merito a provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea ordinaria dei soci su tali materie saranno demandate al tentativo di conciliazione ed eventuale successiva decisione del collegio arbitrale, regolato dall'articolo ~~47~~ 54 del presente Statuto.

I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio o dell'Assemblea dovranno promuovere la procedura arbitrale con atto comunicato a mezzo raccomandata alla Cooperativa, o con altro mezzo di comunicazione che ne attesti il ricevimento, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART. 15

DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE

I soci lavoratori e volontari receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare le azioni da essi sottoscritte, aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e ristorno, a norma del successivo articolo 36 del presente Statuto.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio lavoratore, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Per le azioni assegnate al socio ex articolo 2545 sexies del codice civile la liquidazione o il rimborso può essere corrisposto in più rate entro il termine massimo di cinque anni.

I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

ART. 16

MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio lavoratore o volontario gli eredi conseguono il diritto al rimborso delle azioni da lui effettivamente versate ed eventualmente attribuite nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 15.

Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione delle azioni, atto notorio dal quale risultino chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

ART. 17

PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

I soci lavoratori e volontari receduti od esclusi e gli eredi del socio lavoratore e volontario deceduto dovranno richiedere il rimborso delle azioni loro spettanti entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

L'importo corrispondente alle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà destinato, in sede di destinazione dell'utile di esercizio ai sensi del

successivo articolo 36, alle riserve indivisibili.

ART. 18

TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'Assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

La Cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV

FINANZIATORI

ART. 19

STRUMENTI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 2526 c.c., la Cooperativa può emettere strumenti finanziari secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

ART. 20

SOCI SOVVENTORI

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa

soci sovventori di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, N. 59.

Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche ed i soggetti diversi.

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci lavoratori.

ART. 21

CONFERIMENTI DEI SOCI SOVVENTORI

I conferimenti dei sovventori costituiscono i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui al precedente art. 5 del presente statuto.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

Il valore di ciascuna azione è di Euro 500 (cinquecento).

ART. 22

ACQUISTO DELLA QUALITA' DI SOCIO SOVVENTORE

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale diritto di opzione dei soci lavoratori sulle azioni emesse;
- c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al 2% rispetto al dividendo corrisposto ai soci lavoratori;
- d) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso.

Il rapporto con i soci sovventori potrà essere ulteriormente disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da appositi regolamenti approvati dall'Assemblea.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 23

DIRITTI DEI SOCI SOVVENTORI

A ciascun socio sovventore persona fisica potrà essere attribuito un solo voto.

A ciascun socio sovventore, diverso dalla persona fisica, non

potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato come definito dai regolamenti che disciplinano i rapporti con i soci sovventori, approvati dall'Assemblea dei soci.

Nel caso in cui il socio lavoratore sia anche socio sovventore, lo stesso avrà diritto ad un solo voto quale socio lavoratore, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2538, comma 2°, del codice civile.

L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore, spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno tre mesi.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori e finanziatori (di cui al successivo art. 28) non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna Assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi uno di tali limiti i voti dei soci sovventori e finanziatori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei soci lavoratori e volontari.

Nel caso di liquidazione della Cooperativa, le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei soci lavoratori e volontari.

ART. 24

OBBLIGHI DEI SOCI SOVVENTORI

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate per i soci lavoratori in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità.

I soci sovventori sono obbligati:

1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dall'apposito regolamento;
2. all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti della Cooperativa e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili;
3. a tenere una condotta personale e professionale coerente con le finalità della Cooperativa e ad assumere comportamenti e relazioni che non siano in contraddizione con il valore sociale ed etico del progetto Libera Terra. In particolare, e a solo titolo esemplificativo, nella vita lavorativa e privata, i soci devono tassativamente astenersi da qualunque tipo di relazione consapevole con soggetti condannati per reati di stampo mafioso o indiziati di appartenere ad

associazioni di tipo mafioso, alla camorra, alla 'ndrangheta o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso nonché ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 e successive modificazioni che non abbiano avviato percorsi concreti e guidati di allontanamento dai contesti di provenienza.

ART. 25

TRASFERIMENTO DELLE AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI

Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento motivato del Consiglio di Amministrazione che ha facoltà di pronunciarsi in merito entro 60 giorni. In caso di mancato gradimento, il Consiglio provvederà ad indicare altro acquirente gradito. Decorso il predetto termine, i titoli potranno essere trasferiti al proposto acquirente.

ART. 26

RECESSO ED ESCLUSIONE DEI SOCI SOVVENTORI

Il recesso dei soci sovventori è disciplinato dall'articolo 2437 e seguenti del codice civile. Ai soci sovventori spetta inoltre il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni, a norma del precedente comma 7 lettera d), art. 22.

In questo caso, come in caso di scioglimento della Cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato ai sensi del successivo art. 36 del presente Statuto e dopo aver detratto le eventuali perite gravanti sul fondo.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione dei soci sovventori, anche prima del termine minimo di durata del conferimento, nei soli casi indicati dall'art. 13, comma 1, numeri 11), 14) e 15) del presente Statuto

ART. 27

POSSESSORI DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art.5, L. 31 gennaio 1992, n.59 e dall'articolo 5 del presente Statuto.

In tal caso la Cooperativa, ricorrendone le condizioni e secondo le disposizioni vigenti, può emettere azioni di

partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato.

Il valore di ciascuna azione è Euro 500 (cinquecento).

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai lavoratori dipendenti ed ai soci della Cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i soci lavoratori.

All'atto dello scioglimento della Cooperativa le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle azioni dei soci lavoratori/cooperatori e volontari, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci lavoratori/cooperatori e volontari.

La regolamentazione delle azioni di partecipazione cooperativa è disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci che dovrà determinare anche l'eventuale durata minima del rapporto sociale.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dal regolamento di emissione;
2. all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

ART. 28

ALTRI SOCI FINANZIATORI

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa, ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile, soci finanziatori, diversi da quelli previsti dagli articoli 4, 5, 6 della legge 59/1992 di cui i precedenti articoli 20 e 27.

Ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci lavoratori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento delle azioni.

Le azioni dei soci finanziatori sono indivisibili e

conferiscono ai loro possessori uguali diritti in conformità al presente Statuto. Si possono tuttavia creare categorie di azioni dei soci finanziatori dotati di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In tal caso la Cooperativa, nei limiti imposti dalla legge e dal presente Statuto, può liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie conformemente a quanto previsto dal successivo articolo 32. Tutte le azioni dei soci finanziatori appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti.

ART.29

MODALITÀ DI EMISSIONE E DIRITTI AMMINISTRATIVI DEI SOCI FINANZIATORI

L'emissione delle azioni dei soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dall'Assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e l'eventuale sovrapprezzo ai sensi dell'art. 2439 c.c., tenuto conto anche dell'importo delle riserve divisibili, nonché i diritti patrimoniali ed eventualmente amministrativi spettanti a ciascuna categoria di azioni dei soci finanziatori, nel rispetto delle norme di legge e del presente Statuto.

Il rapporto con i soci finanziatori potrà essere ulteriormente disciplinato da appositi regolamenti approvati dall'Assemblea che emette le azioni, in relazione alle singole emissioni o alle diverse categorie di azioni.

In sede di emissione, le azioni dei soci finanziatori sono preventivamente offerte in opzione alle altre categorie di soci, salvo che non siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'art. 111-octies del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 o salvo che ricorrano altre legittime cause di limitazione o esclusione del diritto di opzione a norma dell'art. 2441.c.c. Nel caso in cui il socio lavoratore sia anche socio finanziatore, lo stesso avrà diritto ad un solo voto quale socio lavoratore, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2538, comma 2° del codice civile.

La deliberazione dell'Assemblea straordinaria stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'eventuale emissione dei titoli. L'ammissione del socio finanziatore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione che si occupa dell'iscrizione dello stesso nel libro dei soci.

Salvo che la delibera di emissione non ne preveda la libera trasferibilità, le azioni dei soci finanziatori possono essere trasferite nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 32.

Salvo che non sia diversamente previsto dalla delibera di emissione, ogni azione attribuisce un voto su ogni oggetto di

delibera in sede di assemblea generale, ordinaria e straordinaria, della Cooperativa. I voti attribuiti ai soci finanziatori e sovventori, insieme, non potranno tuttavia mai superare il terzo dei voti spettanti all'insieme di tutti i soci, appartenenti alle diverse categorie previste dal presente Statuto, presenti ovvero rappresentati in ciascuna Assemblea dei soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci finanziatori e sovventori verranno ricondotti automaticamente entro tale limite applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato. E' tuttavia riservata ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, la facoltà di nomina in Assemblea dei soci, nelle modalità definite dagli appositi regolamenti interni che disciplinano i rapporti con i soci finanziatori, di almeno un sindaco effettivo e supplente, se nominati, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. La deliberazione dell'Assemblea di emissione delle azioni dei soci finanziatori può prevedere che, a fronte dell'emissione di diverse categorie di azioni dei soci finanziatori, ad una o più categorie dei soci finanziatori spetti il diritto di nomina qui previsto, fermo restando che il numero di amministratori o di sindaci nominato dai soci finanziatori non può in alcun caso essere superiore ad un terzo degli amministratori in carica. Ai soci finanziatori spettano inoltre gli ulteriori diritti amministrativi previsti dalla delibera di emissione, dal regolamento interno che disciplina i rapporti con i soci finanziatori, ovvero dalle disposizioni in materia di società per azioni, in quanto compatibili.

ART. 30

CONFERIMENTI DEI SOCI FINANZIATORI

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa. A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori, di cui al precedente articolo 21 del presente Statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

Il valore di ciascuna azione è di Euro 500 (cinquecento).

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati nei termini individuati del Regolamento interno che ne disciplina l'emissione e il funzionamento.

ART.31

DIRITTI PATRIMONIALI E RECESSO DEI SOCI FINANZIATORI

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura che sarà determinata per ciascuna categoria di azioni dei soci finanziatori dalla delibera di emissione nel rispetto delle norme di legge.

La delibera di emissione può altresì prevedere:

- i) le modalità di determinazione del dividendo spettante ai soci finanziatori anche qualora l'assemblea della Cooperativa deliberi di non distribuire dividendi ai soci lavoratori, purché tale dividendo rientri nei limiti degli utili risultanti dal bilancio della Cooperativa;
- ii) la riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporti riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle partecipazioni di capitale dei soci lavoratori/cooperatori e volontari;
- iii) in caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni dei soci finanziatori abbiano diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto alle azioni dei soci lavoratori/cooperatori e volontari, per l'intero valore nominale, l'eventuale sovrapprezzo di emissione, ove versato e qualora non sia stato successivamente destinato ad aumento gratuito del capitale a favore dei soci sovventori, e per la quota parte di riserve divisibili, ove tali riserve siano costituite a norma di legge.

A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque, nel rispetto dei limiti stabiliti rispettivamente dagli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, la delibera di emissione potrà prevedere che ai soci finanziatori il diritto di recesso spetti anche:

- i) quando si sia avuta violazione dei diritti loro spettanti e la Cooperativa non abbia posto rimedio all'inadempimento entro 30 giorni dalla richiesta; ovvero
- ii) sia decorso un periodo minimo di possesso dell'azione che non potrà essere inferiore a 3 anni o superiore a 10 anni secondo quanto previsto dalla delibera di emissione.

In questi casi, come pure in quello di scioglimento della Cooperativa, il rimborso dovrà avvenire sulla base dell'ultimo bilancio approvato e dovrà estendersi anche alla quota parte di riserve divisibili, ove tali riserve siano costituite. Il recesso potrà essere esercitato dal socio finanziatore mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi al Consiglio di Amministrazione e avrà effetto al momento del rimborso, che dovrà avvenire a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione del recesso.

TRASFERIBILITÀ DEI TITOLI DEI SOCI FINANZIATORI

In caso di alienazione delle azioni dei soci finanziatori, spetta agli altri soci finanziatori, sovventori, lavoratori e volontari, il diritto di prelazione in proporzione alla loro partecipazione nella Cooperativa. A tal fine il socio finanziatore che intenda cedere a terzi, a qualsivoglia titolo, le proprie azioni, deve darne comunicazione preventiva al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa indicando prezzo e condizioni della prevista alienazione. Il Consiglio di Amministrazione ne dà immediata notizia agli altri soci i quali, se intendono esercitare il diritto di prelazione qui previsto, dovranno far pervenire al Consiglio di Amministrazione e al socio alienante, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del Consiglio di Amministrazione, la propria proposta di acquisto delle azioni, in proporzione alla propria partecipazione, al medesimo prezzo e alle stesse condizioni offerte dal terzo e dovranno altresì indicare se intendono rendersi acquirenti anche della quota parte di azioni rispetto alle quali gli altri soci non intendano esercitare il diritto di prelazione qui previsto. Decorso detto termine di 30 giorni senza che alcun socio abbia esercitato il diritto di prelazione, ovvero qualora il diritto di prelazione qui previsto sia stato esercitato solo per parte delle azioni del socio finanziatore senza che almeno un socio tra quelli che hanno esercitato il diritto di prelazione si sia dichiarato disponibile ad acquistare anche la quota parte di azioni rispetto alle quali gli altri soci non intendano esercitare il diritto di prelazione, il socio finanziatore può trasferire le azioni al terzo. In caso di violazione della clausola di prelazione qui prevista l'alienazione è inefficace e le azioni potranno essere riscattate dal terzo da parte dei soci aventi diritto entro 60 giorni dalla data in cui hanno avuto notizia della violazione del diritto.

Inoltre, le azioni dei soci finanziatori possono essere alienate esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione. Il socio che intenda trasferire le azioni deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata o PEC fornendo ogni necessaria informazione circa il soggetto cui intende trasferire le azioni. Il provvedimento che neghi al socio il trasferimento deve essere motivato e deve essere comunicato al socio dal Consiglio di Amministrazione entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'autorizzazione. Decorso inutilmente tale termine il socio finanziatore è comunque libero di trasferire al terzo le proprie azioni e il Consiglio di Amministrazione deve iscrivere nel libro soci l'acquirente. Con l'eventuale provvedimento che nega l'autorizzazione al trasferimento delle azioni, il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere ad indicare altro

soggetto gradito il quale sia disponibile ad acquisire le azioni alle medesime condizioni. In difetto il socio che intende trasferire le azioni ha diritto di recedere dalla Cooperativa.

ART.33

STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI DIVERSI DALLE AZIONI - IBRIDI

Con delibera dell'Assemblea straordinaria la Cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale dei soci, secondo la disciplina dettata per le società per azioni agli articoli 2346, comma 6 e 2351, comma 5 del codice civile ed in conformità all'art. 2526 del codice civile. In tal caso, con regolamento approvato dalla medesima Assemblea, sono stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e il numero dei titoli emessi nonché gli eventuali diritti patrimoniali ed amministrativi.

Gli apporti dei sottoscrittori degli strumenti finanziari partecipativi ibridi sono effettuati in denaro e vengono iscritti ad apposito fondo del patrimonio netto della Cooperativa.

Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli, gli strumenti finanziari ibridi di cui al presente articolo possono essere sottoscritti e trasferiti esclusivamente previa comunicazione al Consiglio di Amministrazione, che ha facoltà di pronunciarsi in merito entro 60 giorni. In caso di mancato gradimento, il Consiglio provvederà ad indicare altro acquirente gradito. Decorso il predetto termine, i titoli potranno essere trasferiti al proposto acquirente. In caso di trasferimento ai soci cooperatori, si applica la disciplina contenuta nelle lettere b) e c) dell'art. 2514 del codice civile.

I diritti amministrativi saranno esercitati dai titolari degli strumenti finanziari ibridi mediante deliberazione della relativa Assemblea speciale.

All'assemblea speciale dei possessori di strumenti finanziari partecipativi ibridi ed al relativo rappresentante comune, ove costituiti a norma di legge, si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal presente Statuto.

Gli strumenti finanziari sono remunerati mediante la partecipazione al riparto degli utili di esercizio nella misura stabilita con la deliberazione dell'Assemblea di cui al primo comma.

Il valore degli strumenti finanziari può essere ridotto in conseguenza di perdite con diritto alla postergazione rispetto all'utilizzo di tutte le altre riserve del patrimonio netto e del capitale sociale dei soci lavoratori/cooperazione e volontari e fatti salvi i diritti

dei soci finanziatori e sovventori investitori istituzionali declinati nei regolamenti interni riferiti all'emissione di azioni di socio finanziatore e sovventore a loro riservati. In caso di scioglimento della Cooperativa, gli strumenti finanziari ibridi sono rimborsati con priorità rispetto alle azioni dei soci, lavoratori/cooperatori e volontari, per il loro intero valore, fatti salvi i diritti dei soci finanziatori e sovventori investitori istituzionali declinati nei regolamenti interni riferiti all'emissione di azioni di socio finanziatore e sovventore a loro riservati.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., i titolari di strumenti finanziari potranno esercitare per l'intero o parzialmente il diritto di recesso decorso il termine di tre anni dalla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione degli strumenti finanziari può stabilire un periodo maggiore. Il diritto di recesso potrà essere esercitato secondo le disposizioni degli artt. 2437 e segg. c.c., ferma restando l'indivisibilità delle riserve di cui all'art. 2545-ter. In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso degli strumenti finanziari ibridi dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti del codice civile.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 34

PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale dei soci lavoratori/cooperatori che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni, ciascuna del valore nominale di euro 500 (cinquecento);
- b) dal capitale sociale dei soci volontari;
- c) dal capitale sociale dei soci sovventori di cui al precedente Titolo IV, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di Euro 500 (cinquecento) destinato alla costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, di cui all'articolo 5 del presente statuto;
- d) dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni di partecipazione cooperativa ciascuna del valore nominale di Euro 500 (cinquecento);
- e) dal capitale sociale dei soci finanziatori di cui al precedente Titolo IV, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di Euro 500 (cinquecento)
- f) dagli altri strumenti finanziari partecipativi;
- g) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 36;
- h) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;
- i) dalla riserva divisibile formata con le quote di utili

di esercizio di cui all'articolo 36 del presente Statuto;
j) dalla riserva straordinaria.
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle azioni sottoscritte ed eventualmente assegnate.
Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci lavoratori/cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.
La riserva divisibile di cui al precedente punto h) può essere ripartita esclusivamente tra i possessori degli strumenti finanziari diversi dai soci lavoratori.
La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, del Codice Civile.

ART. 35

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.
Nella nota integrativa devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.
Gli Amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile. Si applica, in ogni caso, la disposizione di cui all'art.111-septies disp. att. e trans.
Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della Società. Nella suddetta relazione gli Amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.
Le indicazioni di cui agli articoli 2545 e 2528 del codice civile devono essere riportate nella nota integrativa qualora, ai sensi di legge, possa omettersi la relazione sulla gestione.
Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la Cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di

chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, in favore dei soci lavoratori, trattamenti economici ulteriori a titolo di ristoro, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito del numero di azioni sottoscritte e versate, ovvero anche mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n.59. Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui al precedente periodo effettuato dagli Amministratori. La ripartizione del ristoro ai soci lavoratori deve avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità dello scambio mutualistico, in relazione ai parametri che verranno definiti dall'apposito regolamento interno, ai sensi dell'art.2521 codice civile.

La delibera dell'Assemblea di emissione di azioni, o di altri strumenti finanziari partecipativi, destinati ai soci finanziatori e sovventori, ed i relativi regolamenti, possono prevedere limiti alla distribuzione dei ristorni.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

ART. 36

DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di ristoro, nei limiti e secondo le previsioni stabilite dalle leggi vigenti in materia;
- d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire:
 - 1) ai soci lavoratori e volontari, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
 - 2) ai soci finanziatori, sovventori e ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1, aumentata fino a 2 punti;

3) ai possessori di altri strumenti finanziari partecipativi
- siano essi soci lavoratori o soggetti diversi dai soci
lavoratori - in misura non superiore a quanto stabilito nel
precedente punto 1);
e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale
sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle
leggi in materia per il mantenimento dei requisiti
mutualistici ai fini fiscali;
f) un'eventuale quota alla riserva divisibile destinata ai
possessori di strumenti finanziari partecipativi, diversi dai
soci lavoratori;
g) quanto residua alla riserva straordinaria.
L'Assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni
obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti
mutualistici ai fini fiscali, fatti salvi i diritti spettanti
ai soci finanziatori e sovventori come declinati negli
appositi regolamenti, ed in deroga alle disposizioni dei
commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio
sia devoluta alle riserve indivisibili.

TITOLO VI

GOVERNO DELLA SOCIETA'

ART.37

ORGANI SOCIALI

Il sistema di amministrazione adottato è il sistema
tradizionale.

Sono organi della società:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio di Amministrazione;
- 3) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- 4) l'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di
partecipazione cooperativa;

SEZIONE I - ASSEMBLEA

ART. 38

CONVOCAZIONE

Le Assemblee sono ordinarie o straordinarie.

L'Assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso
contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da
trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove,
purché nel territorio nazionale) e della data e ora della
prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata
almeno ventiquattrore dopo la prima, secondo le seguenti
modalità alternative:

- avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la
prova dell'avvenuto ricevimento (es. lettera raccomandata,
fax, e-mail) almeno cinque giorni prima dell'assemblea, nel
domicilio risultante dal libro soci.
- affissione presso la sede legale e/o unità locali della
Cooperativa almeno otto giorni prima di quello fissato per
l'adunanza.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli Organi amministrativo e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli Organi amministrativi e di controllo non presenti.

Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, secondo quanto previsto nel precedente articolo 28 per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci lavoratori ed ai soci sovventori, finanziatori e volontari.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 giorni dalla data della presentazione della richiesta.

La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

ART. 39

ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo con la relazione del Consiglio di Amministrazione e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche l'eventuale bilancio preventivo;
- 2) approva il bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del D.lgs. 112/2017;
- 3) determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto disposto nel successivo articolo 45 del presente Statuto, e provvede alle relative nomine e revoche;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale;
- 5) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del Collegio Sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti; delibera l'eventuale revoca;
- 6) conferisce e revoca, su proposta motivata del Collegio

Sindacale, se nominato, l'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13, Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, secondo quanto previsto nel successivo art. 51 del presente Statuto e determina il corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico;

7) delibera sulla responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se nominato;

8) approva i regolamenti previsti dal presente Statuto con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria nel rispetto dell'art. 2521 C.C.;

9) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal Consiglio di Amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;

10) delibera l'esclusione del socio;

11) delibera, all'occorrenza, piani di crisi aziendale con previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposizioni dell'apposito regolamento e dalle leggi vigenti in materia;

12) delibera la corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori, a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati come per legge;

13) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della Cooperativa;

14) delibera l'emissione degli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente Statuto, demandata alla sua competenza;

15) approva annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione delle procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale di cui all'art. 5 del presente statuto, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa;

16) delibera la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

L'Assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza e autorizza inoltre il Consiglio di Amministrazione, ferma restando la responsabilità degli Amministratori per gli atti compiuti, su ogni altra materia rimessa ad autorizzazione dell'assemblea dal presente Statuto.

ART. 40

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente Statuto alla competenza del Consiglio di Amministrazione: la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile; l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; la indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società; gli adeguamenti dello Statuto alle disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

L'Assemblea straordinaria delibera, inoltre, l'emissione degli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente Statuto, demandata alla sua competenza.

ART. 41

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
 - in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.
- Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

E' altresì ammesso il voto per corrispondenza.

Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della Società, l'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

ART. 42

INTERVENTO - VOTO - RAPPRESENTANZA

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci lavoratori e nel libro dei soci sovventori e finanziatori e nella sezione dei soci volontari da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel pagamento delle azioni sottoscritte.

Ogni socio lavoratore, volontario e sovventore persona fisica

ha un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Ciascun socio sovventore diverso dalla persona fisica avrà diritto ad un numero di voti stabilito dall'apposito regolamento nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 23 del presente Statuto.

Ciascun socio finanziatore avrà diritto ad un numero di voti proporzionale alle azioni possedute come previsto all'articolo 29 del presente Statuto.

La presenza alle riunioni può avvenire anche mediante i seguenti mezzi di telecomunicazione e secondo le seguenti modalità:

- Audioconferenza
- Videoconferenza

In tali casi tutti i partecipanti debbono essere identificati, a tutti deve essere consentito di intervenire in tempo reale, di seguire la discussione, di scambiare e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale e che dovranno essere nello stesso luogo.

Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna Assemblea generale

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio lavoratore, volontario o sovventore, che non sia Amministratore o Sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative cui la Cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto di voto.

L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente il cinque per cento degli aventi diritto al voto.

ART. 43

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona designata dall'Assemblea stessa con il voto della maggioranza dei

presenti.

La nomina del segretario è fatta dall'Assemblea con la maggioranza dei voti presenti. Il segretario può essere un non socio.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il verbale delle Assemblies in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

ART. 44

ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblies dei soci, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi.

Per partecipare alle Assemblies speciali i possessori di azioni di partecipazione cooperativa devono depositare i titoli almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea presso la sede sociale.

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali della Cooperativa e chiederne estratti; può inoltre assistere alle Assemblies dei soci con facoltà di impugnare le deliberazioni; deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutelare gli interessi comuni dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti con la Società.

SEZIONE II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 45

NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA

Il Consiglio di Amministrazione si compone da tre a quindici consiglieri eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci.

La maggioranza degli Amministratori è scelta tra i soci lavoratori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. In ogni caso possono essere nominati consiglieri solo coloro che godano dei requisiti di onorabilità.

Non possono essere compresenti in Consiglio di Amministrazione parenti/affini fino al terzo grado.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica da uno a tre esercizi, secondo la decisione di volta in volta presa dall'Assemblea; in ogni caso gli Amministratori scadono alla

data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Si prevede l'ineleggibilità e l'incompatibilità di cumulo delle cariche per gli Amministratori della Cooperativa che siano candidati alle elezioni o che già ricoprano incarichi pubblici nelle assemblee elettive o nelle giunte locali o nazionali.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente Statuto.

Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea dei soci che lo ha nominato, elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo; in ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2381 del codice civile, anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli Amministratori Delegati e il Comitato Esecutivo di cui al presente articolo, ove nominati, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, se nominato, con la periodicità di 180 giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Il Consiglio di Amministrazione sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Cooperativa. Quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della Cooperativa e valuta, sulla base della relazione degli eventuali organi delegati, il generale andamento della gestione.

Gli Amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi eventualmente delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della Cooperativa.

ART. 46

COMPETENZA E RIUNIONI

Il Consiglio di Amministrazione è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa, salva la necessaria autorizzazione assembleare nei casi previsti dal presente Statuto nel rispetto, in ogni caso, delle prescrizioni di cui

all'art. 2512 e seguenti del codice civile in materia di mutualità prevalente. Per il requisito della prevalenza, si rende applicabile, in ogni caso, la disposizione di cui all'art. 111-septies, R.D. 30 marzo 1942, n. 318.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Rientrano tra i compiti del Presidente il coordinamento dei lavori del Consiglio di Amministrazione, nonché provvedere affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire, laddove il Presidente lo ritenga opportuno, anche mediante i seguenti mezzi di telecomunicazione e secondo le seguenti modalità:

- Audioconferenza
- Videoconferenza

In tali casi tutti i partecipanti debbono essere identificati, a tutti deve essere consentito di intervenire in tempo reale, di seguire la discussione di scambiare e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale e che dovranno essere nello stesso luogo.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci effettivi, se nominati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.(?)

Le votazioni sono sempre palesi.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Società dell'operazione.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che non sono prese in conformità della legge e dello Statuto possono

essere impugnate entro novanta giorni dal Collegio Sindacale, dagli Amministratori assenti o dissenzienti; possono altresì essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti.

Gli Amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

L'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori può essere esercitata da soci che rappresentino la seguente misura minima: un quinto del capitale sociale.

ART. 47

SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora venga a mancare uno o più Consiglieri di amministrazione, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da soci lavoratori e comunque da Amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli incaricati all'atto della loro nomina.

ART. 48

PRESIDENTE

Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare parte dei propri poteri, al Vice-Presidente o a un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede

affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente.

SEZIONE III - COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ART. 49

COLLEGIO SINDACALE

NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA

Il Collegio Sindacale, qualora nominato dall'Assemblea a norma del precedente articolo 39, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge.

I Sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

ART. 50

COMPETENZA E RIUNIONI

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Al Collegio Sindacale può essere affidata la revisione legale dei conti nel caso nel caso previsto dall'articolo 2409 bis, secondo comma, codice civile.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

La riunione potrà svolgersi anche in audio o video conferenza; in tali casi tutti i partecipanti debbono essere identificati, a tutti deve essere consentito di intervenire in tempo reale, di seguire la discussione, di scambiare e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il Presidente del Collegio Sindacale.

I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato

Esecutivo.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli Amministratori, il Collegio Sindacale deve convocare l'Assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

I Sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

Dovranno, inoltre, documentare le condizioni di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 del codice civile.

I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci può essere esercitata da soci che rappresentino la seguente misura minima: un quinto del capitale sociale.

La denuncia al tribunale di cui all'articolo 2409 del codice civile può essere promossa da almeno un decimo dei soci.

ART. 51

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale.

L'incarico di revisore legale dei conti è conferito dall'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale ove nominato; l'Assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Nel caso di società di revisione legale i requisiti di eleggibilità, compatibilità e qualificazione professionale previsti dal Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive disposizioni applicative, nonché dal presente articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima società ed ai soggetti incaricati della revisione legale.

Il revisore o la società incaricati della revisione legale dei conti, conformemente alle prescrizioni di cui all'art. 14 del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive disposizioni di attuazione:

1) verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

2) verificano se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

3) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Il revisore o la società incaricati della revisione legale dei conti esercitano, inoltre, le altre funzioni, i poteri ed i doveri previsti dal Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive disposizioni di attuazione.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art.2409-bis del codice civile, l'assemblea potrà affidare la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 52

SCIoglimento

La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli Amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del Registro delle Imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della Cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'Assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, disporrà in merito a:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del Collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della Società.

La Società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'Assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

ART. 53

DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di scioglimento della Cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:

- a) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori e finanziatori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati e fatti salvi eventuali privilegi attribuiti dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni destinate agli investitori istituzionali;
- b) il rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa e i dividendi eventualmente maturati;
- c) il rimborso degli altri strumenti finanziari partecipativi, qualora emessi;
- d) l'assegnazione ai possessori di strumenti finanziari partecipativi della riserva divisibile eventualmente costituita ed a loro riservata;
- e) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci volontari, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati;
- f) il rimborso delle azioni versate dai soci lavoratori, eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati.

ART. 54

RISOLUZIONE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità, interpretazione e l'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la Società ed i soci, o tra soci, verranno deferite all'Organismo di mediazione presso la Camera di Commercio di Palermo, Organismo abilitato a gestire procedure di mediazione ed iscritto al n. 43 del Registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero di Giustizia.

Qualora il tentativo di mediazione non abbia esito positivo, la controversia verrà definita mediante arbitrato amministrato dal regolamento della Camera Arbitrale di Palermo alla quale è demandata la nomina dell'Arbitro unico/Collegio arbitrale.

L'Arbitro unico/Collegio arbitrale giudicherà in via rituale secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile, determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti.

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le

controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la cooperativa

La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto della controversia.

L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti.

In caso di emissioni di strumenti finanziari azionari dedicati a investitori istituzionali, la presente clausola può essere derogata dall'Assemblea nei regolamenti interni relativi ai rapporti con i soci finanziatori o sovventori, di cui al Titolo IV del presente Statuto.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei voti esprimibili in assemblea. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

ART. 55

DISPOSIZIONI FINALI

Le clausole mutualistiche, di cui agli artt. 27, 34, 35, e 52 sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione nonché quelle delle imprese sociali di cui al D.lgs. n. 112 del 2017, per quanto applicabili.

FIRMATO: CUMIA GIUSEPPE - Letizia Russo NOTAIO